

**N. 155**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario

*(Parere ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 31 gennaio 2020)**

---



31 GEN. 2020

*Al Ministro  
per i rapporti con il Parlamento*  
DRP/II/XVIII/D72/20

Roma, 31 GENNAIO 2020

*Cara Presidente*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 29 gennaio 2020, recante attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

*Federico D'Inca*

Federico D'Inca

---

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI  
Presidente del Senato della Repubblica  
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 4 OTTOBRE 2019, N. 117, PER QUANTO RIGUARDA L'INCORAGGIAMENTO DELL'IMPEGNO A LUNGO TERMINE DEGLI AZIONISTI E LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1212 della Commissione del 3 settembre 2018 che stabilisce i requisiti minimi d'attuazione delle disposizioni della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'identificazione degli azionisti, la trasmissione delle informazioni e l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

Vista la legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, recante attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2018), e, in particolare, i principi e criteri direttivi generali e specifici di cui agli articoli 1 e 7;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2020;



Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [..];

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dello sviluppo economico;

Emana

il seguente decreto legislativo:

#### ART. 1

*(Modifiche alla PARTE III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 90-*quinquies*, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole "strumenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d)," sono sostituite dalle seguenti: "strumenti del mercato monetario".

#### ART. 2

*(Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 190.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "cinque milioni, ovvero fino al dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti: "dieci milioni";

b) al comma 2, lettera a), le parole "83-*novies*, comma 1, lettere c), d), e) ed f)," sono sostituite dalle seguenti: "83-*quater*, comma 3, 83-*novies*, comma 1, 83-*novies*.1,";

c) il comma 3 è abrogato.

2. L'articolo 190.1-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è abrogato.

3. All'articolo 192-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1.1, le parole "nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società" sono soppresse; la parola "centocinquantamila" è sostituita dalle seguenti: "dieci milioni";



- b) dopo il comma 1.1 è inserito il seguente:  
 “1.1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni indicate dal comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni del medesimo comma 1.1 da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni ovvero le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).”;
4. All'articolo 192-*quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
- al comma 1, la parola “centocinquantamila” è sostituita dalle seguenti: “dieci milioni”;
  - al comma 2, la parola “centocinquantamila” è sostituita dalle seguenti: “un milione e cinquecentomila”.
5. All'articolo 194-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:
- alla lettera a-*bis*), le parole “83-*novies*, comma 1, lettere c), d), e) ed f)”, sono sostituite dalle seguenti: “83-*quater*, comma 3, 83-*novies*, comma 1, 83-*novies*.1, comma 1.”;
  - la lettera a-*bis*.1 è abrogata.

### ART. 3

(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private)

1. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:
- il comma 1 è sostituito dal seguente:  
 “1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico.”
  - al comma 1-*bis*, le parole “ha l'obbligo di dimostrare” sono sostituite dalla seguente: “dimostra” e le parole “requisiti di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “requisiti e criteri di cui ai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinquies*.”
  - dopo il comma 1-*bis* sono inseriti i seguenti:  
 “1-*ter*. Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e



correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

*1-quater.* Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

- a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;
- c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
- d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

*1-quinques.* Con il regolamento di cui al comma *1-quater* sono altresì determinati i casi in cui tali requisiti e criteri di idoneità si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

*1-sexies.* Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma *1-quater*, lettera c), i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali."

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il difetto di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è deliberata dall'organo di appartenenza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuti. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. La sostituzione è comunicata all'IVASS."

e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. L'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate ai sensi del comma *1-sexies*. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica."



f) al comma 3, le parole "si applica il comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano i commi 2 e 2-*bis*."

g) al comma 4 le parole "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 1-*quater* ed 1-*quinquies*."

2. All'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione."

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti e raccomandazioni, individua:

a) i requisiti di onorabilità;

b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare;

c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della partecipazione."

c) al comma 3 le parole "In mancanza dei requisiti" sono sostituite dalle seguenti: "Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri".

d) al comma 4 le parole "privi dei requisiti di onorabilità" sono sostituite dalle seguenti: "che non soddisfano i requisiti e i criteri" e le parole "devono essere" sono sostituite dalle seguenti: "sono".

3. All'articolo 188, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi



degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.”.

4. All'articolo 311-*sexies*, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole “dell'articolo 191, comma 1, lettera g)” sono inserite le seguenti: “ovvero obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata”.

#### ART. 4

##### *(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, l'articolo 2 si applica alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, si applicano alle nomine successive alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificato dal presente decreto.
4. I regolamenti di cui agli articoli 75 e 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dall'articolo 3, commi 1 e 2, sono adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ART. 5

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il decreto legislativo 10 maggio 2019 n. 49 (di seguito, “decreto 49”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2019, entrato in vigore lo stesso 10 giugno, si è data attuazione alla Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti (di seguito, “SHRD2”).

Il decreto 49 contiene, tra l'altro, modifiche alla PARTE V del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito, “TUF”), nonché al Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, di seguito, “CAP”).

Il decreto 49 è stato predisposto sulla base dell'Allegato A della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (legge di delegazione europea 2016-2017), recante le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, nonché per l'attuazione degli altri atti dell'Unione Europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, in attesa dell'approvazione della legge di delegazione europea 2018, e dunque in assenza di specifici criteri di delega.

Con la legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (legge di delegazione europea 2018) sono stati indicati taluni principi e criteri direttivi specifici *per la compiuta attuazione della direttiva SHRD2*.

In particolare, l'art. 7 prevede che il Governo, nell'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49, è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche principi e criteri direttivi specifici, ovvero:

*a) apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;*

*b) prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.*



Pertanto, con il presente decreto, in conformità agli indicati criteri di delega, si intende apportare integrazioni e correzioni alla PARTE V del TUF, nonché al CAP.

Il decreto legislativo si compone di 5 articoli.

#### **Articolo 1, Modifiche alla Parte III “Disciplina dei mercati” del TUF**

Il quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF viene modificato al fine di emendare la disposizione da un difetto di coordinamento normativo intervenuto ad esito dei lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale a MiFID II-MiFIR, con decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.

#### **Articolo 2, Modifiche alla Parte V “Sanzioni” del TUF**

L'articolo 2 del presente decreto legislativo introduce modifiche alla Parte V (“Sanzioni”) del TUF per dare attuazione alla Direttiva che richiede agli Stati membri di stabilire misure e sanzioni “efficaci, proporzionate e dissuasive”, “in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva”.

In particolare, il primo comma modifica l'articolo 190.1 del TUF, relativo alle violazioni della disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari, apportandovi modifiche funzionali a:

- a) adeguare la cornice edittale ai limiti fissati dai criteri di delega contenuti nella delegazione europea 2018. Ciò ha comportato, da un lato, l'innalzamento del limite massimo della pena, da cinque a dieci milioni di euro, e dall'altro l'eliminazione dei criteri di commisurazione della pena rispettivamente legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione (abrogando il rinvio all'art. 187-*quinquiesdecies*, co. 1-*quater*), per evitare un potenziale sforamento dai limiti edittali indicati nella legge di delegazione;
- b) integrare le fattispecie assoggettate a sanzione. Nel dettaglio, si è proceduto ad assoggettare a sanzione: i) le violazioni degli obblighi previsti dall'art. 83-*novies* comma 1 del TUF, e non soltanto dalle lett. c), d), e) ed f) dello stesso, come a legislazione vigente. Si propone infatti di reprimere anche la violazione dell'obbligo per l'intermediario previsto: dalla lett. a), di esercitare su mandato del titolare del conto, in nome e per conto dello stesso, i diritti inerenti agli strumenti finanziari; dalla lettera b), di effettuare le comunicazioni o rilasciare le certificazioni richieste per l'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari; ii) le violazioni dell'articolo 83-*quater*, comma 3 in materia di modalità di segregazione dei conti da parte dell'intermediario. In base a tale ultima disposizione, l'intermediario è tenuto a registrare, per ciascun titolare del conto, gli strumenti finanziari di sua pertinenza, il loro trasferimento, i diritti esercitati e i vincoli in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto ad eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. Tale disposizione collegata agli obblighi di segregazione ex MiFID2, UCITS/AIFMD e CSDR, può altresì considerarsi strumentale all'assolvimento degli obblighi posti in capo agli intermediari dal Capo I BIS della SHRD II, in particolare in materia di identificazione degli azionisti e, se non assistita da idonea sanzione, perderebbe di significatività.



- c) raggruppare in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari. Sono confluite infatti nell'articolo 190.1 anche le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera g), di segnalare all'emittente i vincoli sugli strumenti finanziari; lettera g-*bis*), di trasmettere le informazioni necessarie per l'esercizio dei diritti degli azionisti e dall'articolo 83-*novies*.1 in materia di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi. Tale accorpamento rende più chiaro il quadro delle sanzioni, determina l'applicazione della responsabilità degli esponenti aziendali e del personale di cui all'art. 190-*bis* che esplicitamente richiama l'articolo 190.1 e non anche l'articolo 190.1 *bis* che si procede ad abrogare, e allinea le sanzioni nei limiti edittali.

Il secondo comma dell'articolo 2 abroga l'articolo 190.1-*bis*, rubricato "Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari", introdotto con il decreto n. 49, che reca le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dagli articoli 83-*novies*, comma 1, lett. g) e g-*bis*) e dall'articolo 83-*novies*.1. Si tratta, come anzidetto, di una abrogazione meramente formale, perché la sanzione ivi prevista è collocata nell'articolo 190.1.

Il terzo comma dell'articolo 2 interviene sull'articolo 192-*bis* del TUF, rubricato "Sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti". Con la lettera a) di tale comma, si aumenta il limite massimo edittale di cui al comma 1.1 dell'articolo 192-*bis* nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati, in conformità ai criteri di delega.

Con la lettera b), si inserisce un nuovo comma 1.1-*bis* che aumenta il limite massimo edittale per le violazioni di cui al comma 1.1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società, in conformità ai criteri di delega. Questa modifica allinea la cornice edittale per le sanzioni agli esponenti in caso di violazioni dell'art.123-*ter* a quella già prevista in caso di omissione delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-*bis*.

Il quarto comma dell'articolo 2 modifica la forbice edittale per le violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate di cui al combinato disposto dell'art. 2391-*bis* c.c. e delle relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob, previste nell'articolo 192-*quinquies*. Si aumentano infatti i massimi edittali sia per la società, sia per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione, allineandoli a quanto previsto nel TUF per fattispecie analoghe.

Le nuove previsioni sanzionatorie risultano coerenti, oltre che con criteri di delega, anche con la disciplina del settore bancario in materia di attività di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario di cui all'art. 53, comma 4, del Testo Unico Bancario. Quest'ultima prevede, infatti, in caso di violazione delle norme primarie e delle relative disposizioni generali o particolari dell'autorità di vigilanza, una sanzione nei confronti delle società e una sanzione nei confronti degli esponenti aziendali nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di gravità (cfr. artt. 144, comma 1, lett. a), e 144-*ter* del Testo Unico Bancario).

Il quinto comma dell'articolo 2 interviene inoltre sul comma 1, lett. a-*bis*, dell'art. 194-*quinquies*, "Pagamento in misura ridotta", per allinearlo alle citate modifiche all'art.



190.1 del TUF. Infatti, nell'indicare le violazioni che possono essere estinte mediante pagamento in misura ridotta, la lett. a-bis richiama adesso l'intero comma 1 dell'art. 83-novies (e non solo le lettere c), d), e) ed f)), il primo comma dell'art. 83-novies.1, (e non più l'intero articolo) e l'articolo 83-*quater* comma 3 (oltre che l'art. 83-*duodecies*, come a disciplina vigente). Inoltre, è stata abrogata la lettera a-bis.1 che estendeva l'ambito di applicazione della norma alle violazioni previste dall'art. 190.1-*bis*, abrogato con il presente decreto.

### **Articolo 3 – Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private**

L'art. 3 introduce modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane, con particolare riguardo ai requisiti e ai criteri per la valutazione dell'idoneità delle figure apicali e degli azionisti, alle remunerazioni nonché ai poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario.

L'articolo 76 del CAP prevede, in conformità all'art. 273, par. 4, del Regolamento Delegato della Commissione UE 2015/35 (Atti Delegati) e delle *best practices* internazionali, già norma nel settore bancario, che nel definire i requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo siano considerati anche criteri di correttezza e competenza nonché ulteriori criteri di idoneità, quali i limiti al cumulo degli incarichi o l'indipendenza.

Analoga indicazione di requisiti e criteri è prevista nell'articolo 77 del CAP con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione.

Allo scopo di garantire concreta efficacia all'azione di vigilanza, l'IVASS è dotato di idonei poteri di intervento nei confronti dei soggetti apicali che non soddisfano i requisiti e criteri richiesti dalla normativa. Tali poteri consentono all'IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità (art. 76 del CAP), sia di rimuovere prontamente l'incaricato in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale (art. 188 del CAP). In particolare, si è modificata la lettera e) del comma 3-bis di tale ultimo articolo, in tema di rimozione degli esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali. Tale potere sarà esercitabile, ove la situazione lo richieda e sulla base di una valutazione tecnica (ex comma 1), nel presupposto del ricorrere di una chiara ed accertata minaccia per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. Tale possibilità viene esclusa ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo urgenza di provvedere.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 311-*sexies*, comma 1, lettera c), del CAP, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata".

L'inserimento proposto tiene conto della modifica apportata agli articoli 30, 188 e 191 del CAP dall'articolo 6 del decreto 49; infatti, è previsto che l'impresa si doti di un efficace sistema di remunerazione e incentivazione nell'ambito del governo societario



(art. 30); conseguentemente sono estesi alla nuova materia i poteri d'intervento (art. 188) e regolamentari (art. 191) dell'IVASS. L'intervento consente di dotare l'IVASS del potere sanzionatorio in argomento, già presente nell'articolo 144-ter, comma 1, lettera c) del TUB in coerenza con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 49/2019 nel settore assicurativo che hanno articolato la disciplina di rango primario in tema di "remunerazione e incentivazione".

#### **Articolo 4 - Disposizioni transitorie e finali**

L'art. 4 reca le disposizioni transitorie e finali concernenti gli interventi modificativi della disciplina sanzionatoria del TUF. In relazione a tali modifiche, il richiamo del regime transitorio delineato nell'art. 7 del decreto 49 è volto a confermare i termini di applicazione differita della normativa ivi previsti.

Il medesimo articolo introduce altresì disposizioni transitorie per le modificazioni del CAP, con particolare riguardo alla disciplina attuativa emanata ai sensi degli articoli 76 e 77, prevedendo, in particolare, che i relativi regolamenti attuativi siano adottati entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

#### **Articolo 5 - Clausola di invarianza finanziaria**

L'art. 5 reca le disposizioni di invarianza finanziaria.



DIRETTIVA (UE) 2017/828 SHRD2	DIRETTIVA 2007/36/CE MODIFICATA DALLA SHRD2	LEGGE N. 117 DEL 4 OTTOBRE 2019 (LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2018)	NORME DI RECEPIMENTO TUF / CAP
<b>CAPO II BIS ATTI DI ESECUZIONE E SANZIONI</b>			
art. 1 paragrafo 5	Art. 14-ter Misure e sanzioni – in rif. ad art. 3- <i>quater</i> Agevolazione dei diritti degli azionisti e 3- <i>quinqües</i> Non discriminazione, proporzionalità e trasparenza dei costi.	Art. 7 lett. b)	Art. 190.1 (83- <i>quater</i> , comma 3, 83- <i>novies</i> , comma 1, 83- <i>novies</i> .1), 190.1- <i>bis</i> TUF, Art.194- <i>quinqües</i> , comma 1 TUF
art. 1 paragrafo 5	Art. 14-ter Misure e sanzioni – in rif. ad art. 9- <i>ter</i> Informazioni da fornire e diritto di voto sulla relazione sulla remunerazione	Art. 7 lett. b)	Art.192- <i>bis</i> (123- <i>ter</i> ) TUF
art. 1 paragrafo 5	Art. 14- <i>ter</i> Misure e sanzioni – in rif. ad art. 9- <i>quater</i> Trasparenza e approvazione delle operazioni con parti correlate	Art. 7 lett. b)	Art. 192- <i>quinqües</i> (art. 2391- <i>bis</i> del codice civile)
<b>MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209, RECANTE CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE)</b>			
art. 1 paragrafo 3	Art. 3- <i>nonies</i> Strategia d'investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori di attivi	Art. 7 lett. a)	Art. 76, 77, 188 comma 3- <i>bis</i> , 311- <i>sexies</i> , comma 1, let. c) CAP
<b>MODIFICHE ALLA PARTE III DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58</b>			
			Art. 90- <i>quinqües</i> TUF



## RELAZIONE TECNICA

*(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)*

### **PREMESSA**

Con il presente schema di decreto s'intende apportare integrazioni e modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) nonché al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle assicurazioni private (CAP), rispetto al precedente intervento normativo di cui al decreto legislativo del 10 maggio 2019 n. 49, al fine di dare compiuta attuazione alla Direttiva 2017/828 (SHRD II), che modifica la direttiva 2007/36/CE (SHRD I), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti.

Tale intervento si rende necessario in virtù dell'avvenuta emanazione della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 (Legge di delegazione europea 2018), con la quale sono stati approvati (all'art. 7) i principi e criteri direttivi specifici per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828, ovvero:

- a) *apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;*
- b) *prevedere sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, numero 5), della direttiva (UE) 2017/828, nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali vigenti che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte delle autorità nazionali competenti a irrogarle. Le sanzioni amministrative pecuniarie non devono essere inferiori nel minimo a 2.500 euro e non devono essere superiori nel massimo a 10 milioni di euro.*

Lo schema di decreto legislativo è articolato nel modo seguente:

- Art 1: *“Modifiche alla Parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;*
- Art 2: *“Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”;*
- Art 3: *“Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 recante Codice delle*



*assicurazioni private*”;

- Art 4: “*Disposizioni transitorie e finali*”;
- Art 5: “*Clausola di invarianza finanziaria*”.

Le disposizioni contenute nell'intervento normativo **non implicano nuovi profili di onerosità** rispetto alla legislazione vigente.

### ***SINTESI DELL'ARTICOLATO E DEGLI EVENTUALI IMPATTI SUGLI EQUILIBRI DI FINANZA PUBBLICA.***

Lo schema di decreto legislativo reca norme di natura ordinamentale.

Le disposizioni, in massima parte rivolte a soggetti privati, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Alla presente relazione tecnica, pertanto, non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l'effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

Di seguito una sintesi delle disposizioni introdotte con lo schema di decreto legislativo.

#### **L'articolo 1** reca modifiche alla **Parte III del TUF**

Il quarto comma dell'articolo 90-*quinquies* del TUF viene modificato al fine di emendare la disposizione da un difetto di coordinamento normativo intervenuto ad esito dei lavori di adeguamento dell'ordinamento nazionale a MiFID II-MiFIR, con decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129.

#### **L'articolo 2** reca modifiche alla **Parte V del TUF.**

Data la natura meramente eventuale delle entrate corrispondenti alle introdotte disposizioni sanzionatorie, non è possibile quantificare l'effetto che l'introduzione di nuove fattispecie potrebbe comportare per la finanza pubblica. La CONSOB è competente per l'irrogazione delle sanzioni introdotte dal presente articolo. In proposito, si ricorda che gli oneri per le attività svolte dalla CONSOB sono interamente a carico della suddetta autorità che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio. Occorre inoltre considerare che la variazione dell'area di punibilità non comporta necessariamente una variazione del gettito, data la natura meramente potenziale delle entrate per sanzioni e che, pertanto, non è possibile fornire una quantificazione precisa dell'effetto che la stessa potrebbe comportare. In ogni caso, dall'applicazione delle





disposizioni sanzionatorie in esame si escludono effetti negativi per il bilancio dello Stato.

Con riguardo alle modifiche introdotte dall'articolo in esame si precisa quanto segue.

- L'articolo 190.1, relativo alle violazioni della disciplina sulla gestione accentrata di strumenti finanziari, individua sanzioni amministrative per le violazioni poste in essere da depositari centrali e intermediari, alle quali sono state apportate modifiche funzionali a:

- a) adeguare la cornice edittale ai criteri di delega della delegazione europea 2018;
- b) integrare le fattispecie assoggettate a sanzione - includendovi tutte le violazioni degli obblighi previsti dal primo comma dell'art. 83-*novies* del TUF e le violazioni dell'articolo 83-*quater*, comma 3 in materia di modalità di segregazione dei conti da parte dell'intermediario;
- c) raggruppare in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari. Sono confluite infatti nell'articolo 190.1 anche le sanzioni per la violazione degli obblighi previsti dall'articolo 83-*novies*, comma 1, lettera g), lettera g-*bis*), e dall'articolo 83-*novies*.1.

- E' abrogato l'articolo 190.1-*bis*, rubricato "Ulteriori sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari", introdotto con il decreto di recepimento n.49/2019, le cui sanzioni sono ora ricondotte nell'articolo 190.1, così come modificato, e risultano pertanto allineate nei limiti edittali

- L'articolo 192-*bis* - già dedicato alle sanzioni amministrative in materia di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti - è modificato anch'esso, in conformità ai criteri di delega, quanto ai massimi edittali.

- L'articolo 192-*quinquies*, quanto alle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate, è modificato con l'aumento dei limiti massimi edittali.

L'articolo 3 apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il CAP, al fine di consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione o riassicurazione italiane.

Nello specifico, l'articolo 76 del CAP prevede che, nel definire i requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo, siano considerati anche criteri di correttezza e competenza nonché ulteriori criteri di idoneità, quali i limiti al cumulo degli incarichi o l'indipendenza.

L'art. 77 CAP prevede una analoga indicazione di requisiti e criteri con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione.

Allo scopo di garantire concreta efficacia all'azione di vigilanza, l'IVASS è dotato di



idonei poteri di intervento nei confronti dei soggetti apicali che non soddisfano i requisiti e criteri richiesti dalla normativa.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 311-sexies, comma 1, lettera c), del CAP, prevedendo che le sanzioni amministrative ivi previste si applichino anche in caso di violazioni di "obblighi in materia di remunerazione e incentivazione, quando l'esponente o il personale è la parte interessata".

Le modifiche contenute nei citati articoli non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto riguardano obblighi in capo a imprese di assicurazione e riassicurazione.

**L'articolo 4** reca le **disposizioni transitorie e finali**.

**L'articolo 5** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, specificando che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 195, ha avuto esito

*ad*

POSITIVO

NEGATIVO

30 GEN. 2020

*Ragione Generale della Sim...*  
*[Signature]*

